



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

[ID 2297] Verifica di assoggettabilità ex Dlgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48.

Progetto di impianto agrivoltaico denominato “Mugliano” di potenza nominale 24,31 MWp da realizzarsi in Loc. Pieve al Toppo nel Comune di Arezzo (AR).

Proponente Sorgenia Lyra Srl

CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto di competenza regionale, proposto da Sorgenia Lyra Srl e relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico da 24,31 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale; l'impianto sarà allacciato alla rete di trasmissione a 132 kV mediante collegamento in antenna su un ampliamento/adeguamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220/132 kV denominata “Arezzo C”, tramite la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di utenza di trasformazione 30/132 kV. Documentazione presentata alla Regione Toscana in data 07/08/2024 ai protocollo n. 443896 e n. 444268.

tenuto conto che il progetto di cui trattasi interessa un'area confinante con i limiti territoriali di questo comune vicina alla zona abitata della frazione di Pieve al Toppo le valutazioni che seguono sono effettuate in qualità di comune interessato.

Contributo 1 – Rispetto all'inquadramento normativo

Il proponente descrive l'iter autorizzativo del progetto, in particolare dal punto di vista normativo, nell'elaborato denominato “Elaborato 01 – Studio Preliminare Ambientale” (file 2865_6120_AR_R01_Rev0_Studio preliminare ambientale) ove vengono forniti i seguenti riferimenti.

Si richiama il Decreto-legge 15/05/2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in particolare l'art. 5 “*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*”.

L'articolo 5 citato, al comma 1, introduce il riferimento all'articolo 20 del Decreto legislativo 08/11/2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.”, ove dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis che così recita:

<< L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (...), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), **((includere le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,))** c-bis), c-bis.1) **((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo))**. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una **((comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto))** nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e **((del Piano nazionale per gli investimenti complementari))** al PNRR (PNC) di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° luglio 2021, n. 101](#), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR>>.

La prima parte del comma 1-bis indica ove è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola ed in particolare nei seguenti casi (art. 20, comma 8):

- lett. a) siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);
- lett. c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- lett. c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- lett. c bis. 1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- lett. c ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

In sostanza, con l'introduzione del comma 1 bis. dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il legislatore vieta l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola, salvo i casi sopra citati.

Il comma 8 dello stesso articolo 20 del citato decreto, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 stesso



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

articolo, stabilisce quindi che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra non è più ammesso nei seguenti siti (in quanto aree non idonee):

- art. 20, comma 8, lett. b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- art. 20, comma 8, lett. c-ter) punto 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- art. 20, comma 8 lett. c-quarter) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.....omissis....

Tuttavia, cita la norma, le restrizioni contenute nell'articolo 20, comma 1-bis. non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una **((comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto))** nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e **((del Piano nazionale per gli investimenti complementari))** al PNRR (PNC) di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° luglio 2021, n. 101](#), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Occorre a questo punto, sulla base di quanto relazionato dal proponente, inquadrare il tipo di impianto proposto. Gli impianti agrivoltaici sono classificati in due gruppi:

- Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;
- Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.: i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; altresì tali impianti prevedono la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;

Tali impianti cosiddetti agrivoltaici "avanzati" sono quegli impianti fotovoltaici che si integrano con l'attività agricola e che utilizzano moduli fotovoltaici posti ad un'altezza minima di 2,1 mt dal suolo (nel caso di attività colturale) in modo da consentire al di sotto degli stessi lo svolgimento dell'attività agricola, quindi senza sottrarre suolo alle colture. Tali impianti devono



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

poi prevedere anche misure di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto del fotovoltaico sulle colture. I requisiti di un impianto agrivoltaico "avanzato" sono previsti dalle Linee Guida CREA-GSE di Giugno 2022 e dalle recentissime regole operative del GSE relative al DM Incentivi Agrivoltaico.

Sulla base del richiamo dei progetti finanziati dal PNRR, risultano attuabili su qualunque area agricola, gli impianti agrivoltaici avanzati, per la cui attuazione è prevista un'apposita misura di intervento e sostegno di cui al DM 22/12/2023, n. 436 emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Altresì sono attuabili su qualsiasi area gli impianti fotovoltaici funzionali alla creazione delle CER.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, richiamato quanto relazionato dal proponente in ordine alla tipologia di impianto proposto in progetto (vedasi l'elaborato "Relazione progetto Agronomico" file 2865_6120_AR_R03_Rev0 pag. 29) come di seguito:

<< Nel caso dell'impianto in oggetto la soluzione strutturale prevede che i pannelli, durante il funzionamento quotidiano dei tracker, raggiungano un'altezza minima da terra di 0,6 metri, definita dalla Linee Guida come "altezza dei moduli da terra che permette di assicurare che vi sia lo spazio sufficiente per lo svolgimento dell'attività agricola al di sotto dei moduli, e di limitare il consumo di suolo". Questa altezza, ancorché sia sufficiente a consentire un suo del suolo a fini agricoli ampiamente maggiore del 70%, non consente di definire l'impianto anche come "agrivoltaico avanzato" in quanto non risponde ai requisiti di altezza minima richiesti per accedere ai benefici dei bandi PNRR>>.

Si ritiene che il progetto di impianto fotovoltaico agrivoltaico proposto dalla società Sorgenia Lyra Srl non rientri in nessuna delle esclusioni previste dall'articolo 20, comma 1 bis. del d.lgs. 08/11/2021, n. 199 in quanto:

- non è finalizzato alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER);
- non rientra in progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- non è necessario per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Per quanto sopra l'intervento proposto, non può essere attuato nell'area di cui trattasi.

Contributo 2 – Considerazioni su individuazione Aree idonee art. 20, c. 8, c-ter) del D.lgs. 199/2021

Il proponente inquadra l'area oggetto di intervento quale area idonea come definita dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Al punto c-ter) del comma 8 è data la seguente definizione di area idonea:



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<< esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri>>.

Con particolare riferimento alla casistica prevista al punto 1) segue criterio di verifica riportato nella relazione del proponente:



Figura 2.4: Identificazione aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lettera c-ter).

Immagine 1: identificazione aree idonee punto c-ter).

Segue estratto da Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25.04.2016.



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)



Immagine 2: estratto PS. P3 area per trasferimenti

L'art. 74 delle NTA del PS disciplina l'area del sottosistema P3, ovvero quelle aree destinate ad accogliere esclusivamente insediamenti derivanti dal trasferimento di imprese industriali e artigianali già presenti sul territorio comunale con proprie sedi e strutture produttive alla data di adozione del presente strumento urbanistico. Lo stesso articolo dispone che il Piano Operativo potrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per modificare la localizzazione e la posizione di queste stesse aree.

Il Piano Operativo comunale (PO) è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 in data 20/10/2023, con entrata in vigore dallo scorso 12 gennaio 2024. In tale pianificazione, di dettaglio del PS, non risultano ancora pianificate le aree di trasferimento P3.

Parte dell'attuale destinazione dell'area presa a riferimento dal proponente per delimitare l'area idonea, è identificata quale zona agricola e non quale zona industriale. Si veda a tal proposito l'immagine successiva relativa alle zone omogenee come definite dal DM 1444/1968, tavola estratta dal PO del Comune di Civitella in Val di Chiana, con indicazione dell'area esterna quale zona "E" zona agricola.



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)




Immagine 3: estratto PO. Zone omogenee DM 1444/1968

Per quanto sopra, l'area identificata dal proponente, non può essere identificata quale area ricompresa all'interno di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale come definite dall'art. 20 comma 8, punto c-ter).

Si riporta di seguito invece la rappresentazione corretta del limite dei 500 metri, dal che si evince un restringimento nella parte in alto a destra di quanto proposto dal richiedente.



Immagine 4: corretta identificazione limite 500 metri ai fini dell'area idonea

Per quanto sopra, l'area identificata dal proponente non può identificarsi quale area posta all'interno dei 500 metri.



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

Contributo 3 – Considerazioni su individuazione Aree idonee art. 20, c. 8, c-quater) del D.lgs. 199/2021

Al punto c-quater) del comma dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021 8 è data la seguente definizione di area idonea:

<<fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici>>.

Il proponente negli elaborati di progetto, a verifica di quanto riportato nel punto c-quater) premesso riporta la seguente valutazione:




Figura 3.2: Identificazione aree idonee ai sensi del D.lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lettera c-quater).

Immagine 5: identificazione area idonea punto c-quater).



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

La determinazione dell'area è stata fatta dal centro della fattoria di Mugliano (bene vincolato) identificato nell'immagine 5 con un puntino giallo.


Occorre però andare a vedere quali sono effettivamente i contorni del vincolo preso in esame e per fare ciò ci serviamo della cartografia regionale sul portale geoscopio della Regione Toscana. L'identificazione del vincolo è in realtà un'area ben definita che ricomprende oltre all'immobile della fattoria di Mugliano, anche un ampio resede.



Regione Toscana



Beni Culturali e Paesaggistici



Legenda

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (aggiornamento DCR 82/2022)

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico con procedimento ancora non concluso



Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 (agg. 06/2023)



Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 (agg. 06/2023)



Immagine 6: estratto geoscopio RT. Beni culturali e paesaggistici e legenda



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)




Immagine 7: estratto geoscopio RT. Carta dei vincoli e legenda

Una corretta identificazione dell'area idonea ai sensi dell'articolo 20, comma 8, punto c-quater) del D.lgs. 199/2021 impone di considerare tutta l'area soggetta a vincolo e non schematicamente, quella rappresentata dal proponente come un punto giallo.

Segue pertanto la corretta identificazione del limite dei 500 metri nell'immagine n. 8 seguente.




Immagine 8: identificazione limite dei 500 metri punto c-quater)



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

E conseguentemente il resto dell'area oltre i 500 metri come identificati nella precedente immagine, rappresenta l'area ove è possibile l'installazione dell'impianto.



Immagine 9: identificazione corretta area idonea punto c-quater)

Infine, al fine di individuare l'area ove poter installare l'impianto in progetto, occorre sovrapporre l'identificazione dell'area idonea ai sensi del punto c-ter) e c-quater) con quanto proposto dal proponente. Il risultato è visibile nell'immagine n. 10 seguente.




Immagine 10: sovrapposizione area idonea



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

Una parte dell'area proposta in progetto dalla società Sorgenia Lyra Srl (quella indicata con freccia azzurra) risulta esterna alle verifiche che soddisfano la definizione di area idonea come previsto ai sensi dell'articolo 20, comma 8 punto c-ter) e c-quater) del d.lgs. 199/2021. Detta area ha una superficie di circa 1.730 mq.



Immagine 11: proposta di progetto- aree idonee e area non idonea

Per quanto sopra si ravvisa nella proposta presentata dalla società Sorgenia Lyra Srl alla Regione Toscana un vizio di competenza in materia del procedimento di approvazione del progetto e se ne spiega le motivazioni come di seguito.

Il proponente, come descritto nello studio preliminare ambientale (file 865_6120_AR_R01_Rev0), con riferimento a quanto definito dal Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41 e successivamente dalla L.11/2024), stante che l'impianto è di potenza nominale pari a 24,31 MW, ritiene applicabile art. 47, comma 11-bis, del medesimo Decreto.

Secondo tale disposizione di legge:

<< i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (limiti per la competenza statale dei procedimenti di VIA) e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda (limiti per la competenza regionale dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA), sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010>>.

Non può ritenersi applicabile quanto previsto dall'art. 47, comma 11 bis. del Decreto-legge del 24/02/2023, n. 13, in quanto una parte dell'area oggetto dell'intervento non ricade tra le aree idonee.

Conseguentemente, stante che la potenza dell'impianto è pari a 24,3 MW superiore a 10 MW, la competenza del procedimento di cui trattasi non può essere regionale, ma diventa statale.

Contributo 3 – Considerazioni di tipo paesaggistico ed agronomico

Accertato con i precedenti n. 2 contributi, che l'intervento così come proposto non può essere realizzato, sia dal punto di vista dell'inquadramento normativo, oltre che per una diversa competenza del procedimento di approvazione, seguono in ogni caso alcune riflessioni in ordine alle questioni paesaggistiche ambientali e di tipo agronomico.

Il Comune di Civitella in Val di Chiana, comune confinante con il Comune di Arezzo interessato dal progetto presentato, e quindi in qualità di comune interessato dagli effetti dello stesso progetto, fornisce le seguenti richieste di integrazioni e contributi.

-si ritiene che il progetto debba essere integrato con studi di intervisibilità che tengano conto dell'immediata vicinanza dell'abitato della frazione di Pieve al Toppo lungo la sp per Mugliano, per lo più rappresentato da edifici per civile abitazione con due piani fuori terra;

-l'intervento appare particolarmente invasivo rispetto alla posizione dell'abitato della frazione di Pieve al Toppo, stravolgendo il contesto del tipico paesaggio della Valdichiana, costituito da terreni ordinati a cosiddetta maglia fitta, quest'ultima costituente invariante strutturale anche ai sensi del PTCP;

-si ritiene che l'intervento, sempre per la vicinanza con l'abitato di Pieve al Toppo, lungo la sp 21 per Mugliano, debba essere allontanato da tale riferimento, in direzione del canale Maestro della Chiana;

-il rilievo fotografico allegato al progetto è carente in considerazione della scarsa qualità delle immagini e della dimensione ridotta delle stesse, che dovrebbero essere almeno in formato 13x18 con 200 dpi.

-con riferimento ai contenuti della relazione agronomica, a supporto del progetto agronomico di utilizzo dei terreni oggetto di intervento, si ritiene debba essere specificato, con riferimento ad un anno tipo, le produzioni agricole ricavabili dagli stessi terreni. In particolare dovrà essere identificata l'area con la superficie occupata e la tipologia di coltura impiegata, oltre che la



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

quantità di prodotto ricavabile. Altresì dovranno essere specificati i consumi di acqua necessari per le colture.

-per ciò che attiene alla produzione di miele, si richiede di giustificare i dati contenuti nella tabella esplicativa delle produzioni annue per ettaro e sulla base della percentuale di fioritura.

Badia al Pino, lì 11/09/2024

Il Funzionario Responsabile Area IV
Ing. Luca Niccolai